



**Tribunale Ordinario di Cosenza**  
**Sezione I Civile - Fallimentare**  
**Procedure composizione crisi da sovraindebitamento**

Il Giudice designato alla trattazione della composizione di crisi da sovraindebitamento dott. Giorgio Previte, vista la proposta di piano del consumatore presentata dai sig.ri Guaglianone Arturo e Dodaro Angela Maria;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20 ottobre 2021;

esaminata la relazione particolareggiata del professionista nominato con funzioni di OCC Avv. Paolo Florio; letti gli atti ed i documenti,

ribadita la sussistenza delle condizioni preliminari di ammissibilità della procedura ed in particolare:

- la competenza territoriale del Tribunale, essendo il ricorrente residente in residente in in Mendicino (CS) alla Via Rossini n. 6;;
- non essere i ricorrenti soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla l. n. 3/2012;
- non aver ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla l. n. 3/2012;
- non aver subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
- aver fornito documentazione sufficiente a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

ritenuta la sussistenza della documentazione necessaria per l'apertura della procedura ex art 12 bis L 3/2012 ed in particolare:

l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia;

richiamate le valutazioni svolte con il provvedimento del 10/04/2021 di fissazione udienza, nonché la discussione avvenuta all'udienza del 20.5.2021 e il provvedimento emesso in pari data, nonché l'udienza tenutasi in data 16.9.2021;

esaminati i depositi successivi, in particolare:

- Precisazioni/integrazioni rese il 28.9.2021 dai ricorrenti (Avv. Coscarelli);
- Relazione integrativa e attestabilità del piano a seguito di provvedimento del G.D. del 16.09.2021, depositata in data 8.10.2021 dal professionista con funzioni di OCC dott. Sorace;
- Osservazioni del 18.10.2021 da parte del creditore BCC NPLs 2020 S.R.L., costituitosi nella procedura;

richiamata da ultimo la discussione avvenuta all'udienza del 20.10.2021, nel contraddittorio delle parti;

ritenuto, rispetto alle valutazioni già compiute con provvedimenti del 10 aprile e soprattutto del 15 giugno 2021, doversi pronunciare unicamente in relazione ai profili di contestazione proposti dal creditore intervenuto (precedente nella procedura esecutiva n. 189/2015, attualmente sospesa in seguito a provvedimento del sottoscritto Giudice;

ritenuto dunque dover considerare le stesse, tenuto altresì conto che rispetto agli ulteriori profili emersi nelle precedenti fasi della presente procedura, i ricorrenti hanno inteso (vds. pagg. 2-3- relazione integrativa OCC):

- Corrispondere integralmente le seguenti somme ai rispettivi creditori per un totale di euro 4.853,31 (euro 219,61 verso AdER ed euro 4.633,70 verso BCC NPLs 2020 s.r.l. di cui euro 299,00 per la trascrizione del pignoramento, euro 2.400,00 per fondo spese, come da ordinanza di delega; euro 748,16 per acconto al professionista delegato; euro 542,80 per primo anticipo al CTU, euro 643,74 per secondo acconto al CTU) alle percentuali in *illo tempore* indicate (100% ai creditori privilegiati) nel rispetto del termine finale del piano, individuato in 9 anni spalmando tale cifra di euro 4.853,31 sulle rate previste nel piano con aumento della rata mensile ad euro 769,56.

- Istituire un fondo cassa da alimentarsi con versamento mensile di euro 100,00 per far fronte agli eventuali e imprevisi debiti che dovessero emergere successivamente all'auspicata omologa, come a esempio, debiti non ancora portati a ruolo presso gli organi di riscossione; in detto fondo verranno depositate, altresì, le somme che dovessero risultare eccedenti rispetto al fondo spese pari ad euro 2.400,00 già inserito nell'importo di euro 4.633,70 richiesto dal creditore procedente (con la precisazione che la somma accantonata, qualora non dovesse essere utilizzata, verrà restituita ai ricorrenti al termine della procedura e, quindi, con il pagamento dell'ultima rata del piano);

considerato dunque che il piano proposto, oggetto di delibazione sull'omologa, è il seguente:

CREDITORE	TIP. DEBITO	PRIVILEGIO	IMPOR TO	IMPOR TO	%
SPESA OCC e PROC.	Spese di giustizia	Prededuzione	8.732,95	8.732,95	100%
B.C.C. NPLS 2018 SRL	Mutuo quota ca	Privilegio imm.	59.946,07	59.946,07	100%
B.C.C. NPLS 2018 SRL	Spese proc esec.	Privilegio imm.	4.633,70	4.633,70	100%
AVV. GUIDO COSCARELLI	Deb. Profession	Privilegio mob.	5.431,04	5.431,04	100%
AE. RIS. GUAGLIANONE	Tributi	Privilegio mob.	2.080,75	2.080,75	100%
AE. RIS. DODARO	Tributi	Privilegio mob.	477,93	477,93	100%
COMUNE DI MENDICINO	Tributi	Privilegio mob.	2.043,00	2.043,00	100%
IFIS NPS spa ex SANTANDER BANK	Finanziamento	Chirografario	7.600,25	1.520,05	25%
IFIS NPS spa ex FIDOMESTIC s.p.a.	Finanziamento	Chirografario	6.186,82	1.237,36	25%
IFIS NPS spa ex FIDOMESTIC s.p.a.	Finanziamento	Chirografario	2.982,98	596,60	25%
IFIS NPS spa ex FIDOMESTIC s.p.a.	Finanziamento	Chirografario	1.733,66	346,73	25%
CARREFOUR BANQUE	Finanziamento	Chirografario	5.917,07	1.183,41	25%
AE. RIS. GUAGLIANONE	Tributi	Chirografario	863,13	215,78	25%
AE. RIS. DODARO	Tributi	Chirografario	522,77	130,69	25%
B.C.C. NPLS 2018 SRL	Interessi legali	Chirografario	966,34	241,59	25%
<b>TOT. SITUAZIONE DEBITORIA</b>			<b>110.118,46</b>	<b>90.038,70</b>	

Osservato che il piano prevede –ed intende assicurare:

- il pagamento integrale dei crediti privilegiati;
- il pagamento dei crediti chirografari nella misura del 25%;
- con durata di 9 anni identica a quella esposta nella proposta del mese di maggio 2021 (13 mensilità per ogni anno solare per un totale di 117 rate);
- con una rata mensile di €. 769,56 alla quale viene aggiunta la quota per la costituzione del fondo cassa pari ad €. 100,00 mensili per far fronte ad eventuali imprevisi che dovessero emergere successivamente all'omologa, come a esempio, debiti non ancora portati a ruolo presso gli organi di riscossione; in detto fondo verranno depositate, altresì, le somme che dovessero risultare eccedenti tra la liquidazione del professionista delegato ed il fondo spese pari ad euro 2.400,00 già inserito nell'importo di euro 4.633,70 richiesto dal creditore procedente;

ribadito che il piano, ove omologato, troverebbe (vds. provvedimento 15.6.2021) decorrenza “a partire dal mese di giugno 2021, nel senso che per ciascuna delle mensilità successive all'omologa (per un numero pari

a quelle decorrenti a ritroso fino a giugno 2021, e quindi presumibilmente 3-4) il ricorrente verserà una rata raddoppiata rispetto a quella prevista nel piano, ciò al fine di non far decorrere eccessivamente il termine di esecuzione del piano, senza lesione del ricorrente né dei creditori”;

precisato che lo stesso troverebbe dunque attuazione come indicato nell'allegato 4 della nota integrativa del professionista OCC, ma con decorrenza a far data dal mese di dicembre 2021 e dunque con rata raddoppiata relativamente ai primi sei mesi;

ciò premesso, ritenuto esaminare partitamente le doglianze del creditore BCC a fondamento del parere negativo rispetto all'omologa, rilasciato il 18.10.2021;

osservato che le stesse hanno ad oggetto, in sintesi:

- la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, ed in particolare la considerazione che rispetto ai modi e tempi della soddisfazione proposta nel piano, con la procedura esecutiva il bene, valutato per € 173.000,00 e rispetto cui è andata deserta un'unica vendita, potrebbe essere venduto alla prossima a valori superiori (prezzo base € 138.400,00, offerta minima € 103.800,00);
- la circostanza che il credito della Banca, così come da ultimo integrato con le spese in prededuzione, inizierebbe ad essere pagato comunque a partire da Maggio 2022 con versamento dell'ultima rata a Novembre 2029, e dunque “sarebbe rimborsato nell'arco di oltre 7 anni, con ulteriore grave pregiudizio nel ritardo per il creditore, che vedrebbe soddisfatte le proprie ragioni dopo ben 14 anni dall'avvio delle azioni legali di recupero”;

ritenuto a riguardo che i profili posti a base del parere negativo del creditore non possono essere ritenuti prevalenti rispetto ai benefici complessivamente apportati dall'omologa del piano;

premessi infatti che in sede di sovraindebitamento il Giudice deve compiere una valutazione ponderata di tutti gli interessi in campo, assicurando la possibilità –in presenza dei presupposti- al debitore ricorrente per una *cf fresh start*, o *second chance*, e al contempo senza eccessivo pregiudizio dei creditori, anzi riconoscendo loro un interesse apprezzabile;

osservato a riguardo che l'alternativa -rispetto alla liquidazione del bene in via esecutiva- consistente nel piano confezionato dai ricorrenti, appare da una parte preservare il credito della banca, senza dall'altra precludere la possibilità di soddisfazione degli altri creditori inseriti nel piano, dunque apparendo soluzione migliore in ottica di contemperamento degli interessi di tutti i creditori;

rilevato inoltre che i profili di doglianza dell'Istituto di credito in ordine ai tempi di soddisfazione del credito sono solo parzialmente fondati, non trovando pieno riscontro laddove viene indicata in 14 anni il lasso temporale per il recupero del dovuto a far data dall'avvio delle azioni legali, atteso che la procedura esecutiva risulta instaurata nel 2015, e dunque potrebbe parlarsi, al limite, in termini di durata dimezzati rispetto a quelli indicati;

ribadita inoltre la condizione indicata *ab initio* dal Giudice e *supra* richiamata, ovvero il versamento delle prime 6 rate in misura raddoppiata (e dunque per € 1.539,18), circostanza che consente la soddisfazione del creditore comunque a partire dal mese di giugno 2022, e dunque non con ulteriore ritardo dato dai tempi della procedura di omologa;

ritenuta inoltre valorizzabile la condotta tenuta dai ricorrenti che hanno provveduto ad inserire in piano le ulteriori somme indicate, anche dal creditore BCC, eccezion fatta per la liquidazione del ctu svolta nella causa n. 2158/2015 Tribunale di Cosenza, relativamente a giudizio di opposizione a precetto;

ritenuto che a tale ultimo riguardo devesi riconoscere la non dovutezza dell'inserimento dell'importo nel piano trattandosi -alla luce della lettera dell'allegato 6 alle note del ricorrente del 28.09.2021 (riscontrato in Sentenza n. 167/2020, all.5)- di pagamento posto dal Giudice “definitivamente a carico della banca convenuta e dei terzi interventori in via solidale”, non trattandosi dunque di spese di cui gli odierni ricorrenti possano essere ritenuti debitori;

considerato che alla luce di tutte le ragioni che precedono, e di quelle svolte nei provvedimenti del 10.4.2021 e 15.6.2021 (integralmente richiamati), debba trovare accoglimento l'omologa del piano presentata da Guaglianone Arturo e Dodaro Angela Maria;

ritenuto quindi dichiarare l'omologa, e l'esecuzione del piano, con i crediti e le percentuali di soddisfo cristallizzate alla data di pubblicità dell'omologa, atteso che "la cristallizzazione della massa debitoria si realizza con l'apertura del concorso, che per il piano del consumatore con la pubblicità dell'omologa (art. 12 ter, co 2, l. 3/2012)" e che dunque nel caso in esame non si è ancora verificata;

precisato dunque, dal punto di vista delle modalità esecutive, che:

- il professionista con funzioni di OCC depositerà entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento una nota nella quale:
  - o compirà ricognizione della complessiva debitoria aggiornata, ai sensi del richiamato art. 12 ter, co 2, l. 3/2012);
  - o indicherà nel piano la maggiore o minore somma dovuta:
    - riducendo l'ammontare delle ultime rate del piano, o riducendo la durata del piano, in ipotesi di diminuzione rispettivamente lieve o sensibile della debitoria
    - aumentando la singola rata senza aumentare la durata del piano in ipotesi di aumento lieve della debitoria;
    - rimettendo gli atti al Giudice per il provvedimento di revoca dell'omologa e rivalutazione del piano in ipotesi di aumento sensibile della debitoria;
- la prima rata verrà versata dal ricorrente a partire dal mese di dicembre 2021;
- la decorrenza del piano opererà retroattivamente, dal mese di giugno 2021;
- le prime 6 rate a partire da quella di giugno 2021 (giugno 2021-novembre 2021) dovranno prevedere il versamento, di rata di ammontare doppio rispetto a quella indicata nell'all.4 delle integrazioni del professionista OCC del 8.10.2021, e dunque complessivamente per € 1.539,18) (con assegnazione dell'importo, in ipotesi di nulla osta dei creditori prededucibili, del 50% della rata così per come rideterminata al soddisfacimento del privilegiato fondiario –con soddisfazione dei privilegiati in dodici rate fino a novembre 2022: ipotesi di variazione parziale dell'ordine dei gradi concessa dal Giudice su assenso del creditore prededucibile);
- il piano non potrà in nessun caso avere un termine finale che superi il mese di maggio 2030;
- il professionista con funzione di OCC, nel piano che depositerà come suindicato, terrà conto di queste indicazioni e le farà emergere chiaramente nel piano, illustrandole con nota di accompagnamento;
- in assenza di riscontro contrario da parte del Giudice (si invita il professionista a segnalare il deposito al Giudice), darà attuazione al piano, per come integrato alla luce delle precisazioni che precedono;

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Cosenza, sezione prima, nella persona del Giudice designato, dott. Giorgio Previte, sul ricorso di cui in epigrafe così provvede:

- 1) **omologa** la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento nella forma del piano del consumatore presentata da Guaglianone Arturo e Dodaro Angela Maria;
- 2) **dispone** –salva impossibilità da attestarsi dal curatore in ragione dell'attuale emergenza Covid19- che il versamento della prima rata mensile avvenga a dicembre 2021 -secondo le modalità indicate in parte motiva-, entro il giorno 25 di ogni mese;
- 3) **dispone** che il professionista nominato con funzioni di organismo di composizione della crisi ex art 13 l. n. 3/2012 dott. Sergio Maria Sorace:

- a. depositi entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento (termine non perentorio e subordinato alle difficoltà che potrà incontrare interfacciandosi esclusivamente da remoto e tenuto conto della riduzione delle attività lavorative) nota e piano aggiornati:
- indicando (come meglio precisato in parte motiva) la complessiva debitoria aggiornata, ed inserendo nel piano la maggiore o minore somma dovuta:
    - riducendo l'ammontare delle ultime rate del piano, o riducendo la durata del piano, in ipotesi di diminuzione rispettivamente lieve o sensibile della debitoria
    - aumentando la singola rata senza aumentare la durata del piano in ipotesi di aumento lieve della debitoria;
    - rimettendo gli atti al Giudice per il provvedimento di revoca dell'omologa e rivalutazione del piano in ipotesi di aumento sensibile della debitoria;
  - prevedendo che il piano contenga:
    - il versamento della prima rata verrà nel mese di dicembre 2021;
    - la decorrenza retroattiva, dal mese di giugno 2021;
    - la rideterminazione dell'importo delle prime 6 rate (giugno 2021- novembre 2021) le quali dovranno essere di importo pari al doppio del previsto (e che potranno consentire il soddisfacimento nella misura del 50% della rata in favore del privilegiato fondiario in ipotesi di volontà adesiva dei creditori prededucibili che in tal caso verrebbero soddisfatti in dodici rate fino a novembre 2022);
    - il termine finale non potrà in ogni caso essere successivo al mese di maggio 2030.
- b. risolva le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigili sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità;

- 4) Dispone la comunicazione da parte del gestore della crisi del presente decreto ai creditori e la pubblicità dell'accordo omologato nelle stesse forme già indicate in sede di fissazione di udienza, entro venti giorni dalla sua comunicazione da parte della cancelleria;
- 5) Conferma il provvedimento di sospensione delle procedure cautelari o esecutive (compresa la procedura esecutiva n. 189/2015) reso in data 10.4.2021.
- 6) Dispone espressamente che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano

Si comunichi al ricorrente (avv Guido Coscarelli), al creditore BCC (Avv. Antonio Ferrara) ed al gestore della crisi (dott. Sergio Maria Sorace), per gli adempimenti di successiva competenza.

Cosenza, 19 novembre 2021

Il Giudice  
dott. Giorgio Previte